



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 35

del Consiglio comunale

Oggetto: L.P. 4 AGOSTO 2015 N. 15 E REGOLAMENTO URBANISTICO - EDILIZIO PROVINCIALE APPROVATO CON D.P.P. 19 MAGGIO 2017 N. 8-61/LEG. ADOZIONE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DELLA ZONA C5 IDENTIFICATA DALLA SIGLA P.A. A MADONNA BIANCA A TRENTO E CONTESTUALE ADOZIONE DELLA RELATIVA VARIANTE AL P.R.G. AI SENSI DELL'ARTICOLO 49, COMMA 4 DELLA CITATA LEGGE.

Il giorno 10.04.2018 ad ore 18.10 nella sala delle adunanze in seguito a convocazione disposta con regolari avvisi recapitati a termini di legge ai Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale sotto la presidenza della signora Coppola Lucia presidente del Consiglio comunale.

Presenti: presidente **Coppola Lucia**

sindaco **Andreatta Alessandro**

consiglieri **Biasioli Paolo**

Bosetti Stefano

Bozzarelli Elisabetta

Bridi Vittorio

Brugnara Michele

Bungaro Corrado

Calza Roberta

Carlin Silvio

Castelli Paolo

Festini Brosa Gianni

Franzoia Mariachiara

Gilmozzi Italo

Giuliani Bruna

Guastamacchia Fabrizio

Maestranzi Dario

Maschio Andrea

Merler Andrea

Moranduzzo Devid

Negrone Paolo

Oliva Eugenio

Osele Stefano

Panetta Salvatore

Pattini Alberto

Postal Claudia

Ducati Massimo

Robol Andrea

Romano Antonia

Salizzoni Alberto

Santini Marco

Scalfi Giovanni

Serra Paolo

Stanchina Roberto

Tomasi Renato

Uez Tiziano

Zalla Roberta

Zanetti Cristian

Assenti: consiglieri **Coradello Antonio**

Lombardo Emanuele

e pertanto complessivamente presenti n. 37, assenti n. 3, componenti del Consiglio.

Presenti: assessori esterni **Maule Chiara**

Assume la presidenza la signora Coppola Lucia.

Partecipa il Segretario generale Ambrosi Cecilia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Scrutatori: Brugnara Michele e Moranduzzo Devid

Il Consiglio comunale

udita la proposta del relatore riguardante l'oggetto n. 2018/14 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dal responsabile del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione;

premesso che il Piano Regolatore Generale del Comune (di seguito per brevità P.R.G.) individua nel Comune catastale di Trento in località Madonna Bianca, una zona C5 Zone soggette ad interventi di riqualificazione urbana, identificata dalla sigla P.A. A (di seguito per brevità C5 P.A. A) disciplinata dall'articolo 42 ter delle relative norme tecniche di attuazione (di seguito per brevità NTA del P.R.G.), nonché dalla specifica scheda dell'allegato 4.2 alle NTA del P.R.G. con vincolo di formazione di un Piano attuativo ai sensi della Legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15 e s.m. (di seguito per brevità L.p. 15/2015);

visto che in data 19 settembre 2011 al numero 121252 di protocollo, i proprietari della zona C5 in oggetto, (soggetti privati proprietari della zona C5 in oggetto e le società VIGOLANA S.r.l. e GA COSTRUZIONI S.r.l.) hanno presentato al Comune di Trento la richiesta di autorizzazione alla lottizzazione della zona C5 identificata dalla sigla P.A. A Madonna Bianca in oggetto;

atteso che, successivamente con nota prot. n. 158613 del 25 settembre 2014 la documentazione progettuale è stata completamente sostituita ed è stata richiesta l'attivazione di una contestuale Variante al P.R.G. ai sensi dell'art. 49, comma 4 della attuale L.p. 15/2015, avente come principale contenuto la modifica del perimetro della zona C5 P.A. A in oggetto sul lato ovest in modo da arrivare a confine con la Rosta della Città e sul lato sud per consentire il prolungamento del percorso pedonale e ciclabile in fregio alla roggia medesima;

rilevato che con successive comunicazioni prot. n. 122820 di data 9 giugno 2016 e prot. n. 224397 di data 29 settembre 2017 i richiedenti hanno integrato gli elementi costituenti Variante al P.R.G. rispettivamente con lo stralcio dalla citata zona C5 P.A. A delle porzioni di pp.ed. 6941 e 6324 C.C. Trento inserendole nella zona B3 in cui già ricadono gli edifici che insistono su dette particelle e con la richiesta di spostamento di 1900 m³ di volume dalla zona C4 - A di Stella di Man immediatamente a sud dell'area in oggetto;

atteso che la richiesta di spostamento di volume di cui al punto precedente era stata in un primo tempo inoltrata nell'ambito di una separata istanza di attivazione di accordo urbanistico di cui all'art. 25 della L.p. 15/2015 e s.m., e che, successivamente, la proposta di Variante è convogliata nel presente Piano attuativo con contestuale Variante al P.R.G., tenuto conto dell'esiguità della modifica proposta e dell'alleggerimento dell'azione amministrativa in quanto gli interventi sull'area vengono tutti contestualmente trattati e analizzati nell'ambito di un'unica proposta di Variante al P.R.G.;

accertato che l'area interessata dal piano di lottizzazione (di seguito per brevità PdL), conseguente l'approvazione della Variante al P.R.G. di cui ai punti precedenti, riguarda una superficie reale complessiva interna alla zona C5 P.A. A in oggetto di circa 35711 m², identificata catastalmente dalle realtà di seguito elencate tutte in C.C. Trento: l'intera p.f. 1510/25, l'intera p.f. 1510/35, l'intera p.f. 1517/1, l'intera p.f. 1517/5, l'intera p.f. 1510/24, l'intera p.f. 1510/7, l'intera p.f. 1507, l'intera p.f. 1510/23, l'intera p.f. 1510/26, l'intera p.f. 1510/3, l'intera p.f. 1510/20, parte della p.f. 1510/19, parte della p.f. 1510/16, l'intera p.f. 1510/31, l'intera p.f. 1510/21, l'intera p.f. 1510/18, l'intera p.f. 1511, l'intera p.f. 1515/2, l'intera p.f. 1514/1, l'intera p.f. 1512/1, l'intera p.f. 1512/14, l'intera p.f. 1512/18, l'intera p.f. 2751/5, l'intera p.f. 1512/19, l'intera p.f. 1512/20, l'intera p.f. 1512/2, l'intera p.f. 1512/23 e l'intera p.f. 2751/4;

rilevato che il PdL interessa inoltre anche le particelle di seguito elencate, tutte in Comune catastale di Trento ed esterne alla zona C5 P.A. A: parte della p.f. 1512/12, l'intera p.f. 1512/21, parte della p.ed. 5855, parte della p.ed. 7002 p.m. 54, parte della p.ed. 5518 p.m. 7, per una superficie reale complessiva di circa 401 m²;

visto che, sulla base delle risultanze dello schema di frazionamento acquisito in data 1 dicembre 2017 al prot. n. 287606, i predetti beni immobili corrispondono alle particelle interne alla zona C5 P.A. A: p.f. 1510/N3, p.f. 1510/25, p.f. 1510/35, p.f. 1517/1, p.f. 1517/N1, p.f. 1510/24, p.f. 1510/N1, p.f. 1507/N1, p.f. 1507/N2, 1507/N4, p.f. 1510/23, p.f. 1510/26, p.f. 1510/3, p.f. 1510/20, p.f. 1510/19, p.f. 1510/16, p.f. 1510/31, p.f. 1510/21, p.f. 1510/18, p.f. 1511, p.f.

1507/N3, p.f. 1514/N1, p.f. 1512/1, p.f. 1512/14, p.f. 1512/18, p.f. 2751/5, p.f. 1512/N2, p.f. 1512/N3, p.f. 1512/N4, p.f. 1512/20, p.f. 1512/2, p.f. 1512/23 e p.f. 2751/4 e alle particelle esterne alla zona C5 P.A. A: p.f. 1512/N1, p.f. FN1 e p.f. FN 2 tutte ricomprese nel Comune catastale di Trento;

atteso che il PdL interessa anche parte della p.f. 1512/7, per una superficie catastale di circa 120 m², compresa in zona F2 – Zone destinate alla viabilità, che dovrà essere acquisita alla proprietà comunale a mezzo di procedura espropriativa ai sensi dell'articolo 6 della L.p. 19 febbraio 1993 n. 6 e s.m. come meglio di seguito precisato;

atteso che, nel corso dell'approfondimento progettuale connesso alla redazione del piano di lottizzazione, si è quindi valutata l'opportunità di procedere con la contestuale stesura di una Variante al P.R.G. ai sensi dell'art. 49, comma 4 della L.p. 15/2015, consistente in modifiche, in tre punti, del perimetro della zona C5 P.A. A con conseguente adeguamento della superficie territoriale, aumento delle aree a servizi pubblici Ss da cedere gratuitamente al comune di Trento da 17874 m² a 19200 m², aumento del rapporto di copertura massimo dal 14% al 16%, introduzione di un nuovo tratto di "Percorsi pedo-ciclabili" di cui all'articolo 66, comma 2 delle NTA del P.R.G. e spostamento di 1900 m³ di volume dalla zona C4 - A a di Stella di Man alla zona C5 P.A. A di Madonna Bianca;

preso atto che la Variante al P.R.G. innescata dal piano di lottizzazione rientra, ai sensi del comma 4 dell'articolo 49 della L.p. 15/2015, tra quelle non sostanziali e che ad essa si applica la procedura di approvazione prevista dal comma 3 dell'art. 39 della medesima Legge;

visti gli elaborati di Variante al P.R.G., redatti dal Servizio Urbanistica e ambiente, di cui all'allegato elenco (Allegato n. 2), che forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;

atteso che in riferimento alla medesima Variante al P.R.G., ai sensi del Regolamento provinciale in materia di Valutazione ambientale strategica (D.P.P. 14 settembre 2006 n. 15-68/Leg. e s.m.) non ricorrono le ipotesi di obbligatorietà della procedura di rendicontazione urbanistica e che sono applicabili le condizioni di esonero di cui all'articolo 3 bis, comma 8 lettere c) e d) del Regolamento VAS citato;

accertato che la predetta Variante non coinvolge beni gravati da usi civici;

visto che, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del Regolamento urbanistico edilizio provinciale, quando il piano di lottizzazione richiede la modifica delle previsioni del P.R.G., il Comune adotta il piano di lottizzazione e la relativa Variante al P.R.G. secondo la procedura di cui all'articolo 39, comma 3 della L.p. 15/2015;

atteso che, ai sensi del medesimo comma, il deposito del piano presso gli uffici comunali effettuato ai sensi del citato articolo 39, comma 3 della L.p. 15/2015 assolve anche alle finalità del deposito dei piani attuativi previsto dall'articolo 51, comma 3 della medesima Legge;

rilevato che ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del Regolamento sopra citato, decorso il termine di deposito secondo la procedura di cui all'articolo 39, comma 3 della L.p. 15/2015, il Comune approva il piano di lottizzazione valutando le eventuali osservazioni pervenute e detta approvazione costituisce adozione definitiva della Variante al P.R.G.;

ricordato che, in riferimento alla Variante, ai sensi dell'articolo 39, comma 3 della L.p. 15/2015, se non sono pervenute osservazioni e se il parere unico conclusivo della conferenza di pianificazione o il parere del servizio provinciale competente in materia urbanistica e paesaggio non contengono prescrizioni, indicazioni di carattere orientativo o altri rilievi, si prescinde dall'adozione definitiva prevista dall'articolo 37, comma 8 della medesima Legge. In tal caso, ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del Regolamento urbanistico edilizio provinciale, il Comune pubblica nuovamente la deliberazione di adozione del piano di lottizzazione e della relativa Variante, dando notizia dell'avvenuta approvazione implicita dello stesso anche ai fini dell'adozione in via definitiva della Variante al P.R.G. La deliberazione acquista efficacia il giorno successivo a quello della sua pubblicazione ai sensi del citato articolo 6, comma 3;

ricordato inoltre che, nel caso di contestuale Variante al P.R.G., ai sensi del comma 4 dell'articolo 6 del citato Regolamento, l'efficacia dell'approvazione del piano di lottizzazione decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione, nel Bollettino Ufficiale della Regione, della deliberazione della Giunta provinciale che approva la Variante al P.R.G. connessa al piano di lottizzazione medesimo;

esaminato il progetto di piano di lottizzazione redatto e integrato, sia per l'aspetto geologico – geotecnico che per la valutazione di clima acustico, da professionisti abilitati e costituito dagli elaborati di cui all'allegato elenco (Allegato n. 1);

atteso che, per tutti gli aspetti non oggetto di variante, la proposta di piano di lottizzazione è conforme alle previsioni del P.R.G. in vigore, come confermato anche nell'ambito

dei pareri sotto richiamati;

considerato che l'area oggetto della presente lottizzazione non è provvista di idonee opere di urbanizzazione, e che tale carenza, ai sensi dell'articolo 83, comma 2 della L.p. 15/2015, condiziona il rilascio del permesso di costruire alla loro esecuzione, la Ditta lottizzante assume a proprio carico gli oneri di esecuzione delle opere di urbanizzazione da realizzarsi prima o contestualmente alle costruzioni oggetto del piano attuativo medesimo secondo la tempistica stabilita dalla convenzione di lottizzazione;

evidenziato che le opere di urbanizzazione necessarie ad una idonea infrastrutturazione dell'area oggetto del presente PdL sono costituite dalla realizzazione di una strada alberata che attraversa l'area in direzione sud-nord comprensiva del collegamento con il tronco strada esistente in uscita su via di Madonna Bianca, un'area verde attrezzata che occupa la porzione ovest dell'area di lottizzazione compresa tra il vecchio sedime della Rosta della Città e il nuovo alveo parallelo alla ferrovia corredata di parcheggio pubblico con ingresso a sud da via di Stella di Man e un nuovo percorso ciclopedonale che partendo dalla parte più a nord dell'area di lottizzazione arriva a sud fino al sottopasso della ferrovia in via di Stella di Man – via Ragazzi del '99;

atteso che le predette opere di urbanizzazione si configurano come opere di urbanizzazione primaria funzionali all'intervento in quanto trattasi di strada, marciapiedi, pista ciclabile, parcheggio pubblico e, per quanto riguarda l'area verde interposta tra il nuovo insediamento e la linea ferroviaria del Brennero, trattasi di spazio verde attrezzato al servizio di un insediamento a carattere unitario ai sensi dell'articolo 12, comma 3 lettera f) del Regolamento urbanistico – edilizio provinciale, che assolve una funzione servente rispetto al nuovo insediamento garantendone la qualità della vita sia sotto il profilo ecologico-ambientale che di quello igienico-sanitario dei nuovi fabbricati, anche in ragione della particolare localizzazione e conformazione dell'area, posta in prossimità di un'importante linea ferroviaria;

rilevato che la Ditta lottizzante è proprietaria delle aree necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione sopra descritte, con l'esclusione della porzione di p.f. 1517/4 C.C. Trento di proprietà della P.A.T. – Beni Demaniali – Ramo Acque, interessata dalla realizzazione del tratto sud del percorso pedonale e ciclabile e per la quale è stata acquisita specifica concessione ai fini idraulici e patrimoniali come di seguito meglio specificato e con esclusione della parte della p.f. 1512/7 C.C. Trento, già sopra descritta, in corrispondenza della strada di uscita su via di Madonna Bianca a nord, per la quale si rende necessario procedere con l'esproprio;

ritenuto opportuno che all'acquisizione di detta area di proprietà di terzi provveda il Comune di Trento mediante procedura espropriativa ai sensi dell'articolo 6 della L.p. 19 febbraio 1993 n. 6 e s.m., stante l'interesse pubblico connesso alla realizzazione delle opere di urbanizzazione in progetto;

visto che con nota di data 06.09.2016 prot. n. 189815 i proprietari tavolari della p.f. 1512/7 C.C. Trento sono stati informati del piano di lottizzazione in istruttoria e della previsione di esproprio di parte della citata particella, assegnando altresì il termine di trenta giorni per prendere visione degli elaborati progettuali e formulare eventuali osservazioni scritte;

rilevato che al protocollo n. 224279 di data 17.10.2016 è stata acquisita un'osservazione scritta a firma dei proprietari tavolari della citata p.f. 1512/7 C.C. Trento;

atteso che, previa condivisione con la Commissione consiliare per l'urbanistica, lavori pubblici e mobilità, come di seguito precisato, con nota di data 12.12.2016 prot. n. 272654 è stata data risposta all'osservazione formulata dai proprietari della p.f. 1512/7 C.C. Trento, respingendola in toto per le motivazioni ivi esposte cui si fa rinvio;

rilevato che non sono pervenute ulteriori comunicazioni in merito al procedimento in oggetto da parte dei proprietari della p.f. 1512/7 C.C. Trento;

preso atto che l'importo dell'indennità di esproprio stimato in via preventiva, in applicazione di quanto stabilito dalla L.p. 19.02.1993 n. 6 e s.m. relativamente a 120 m² della p.f. 1512/7 in C.C. Trento e come risulta dalla quantificazione dei costi di esproprio effettuata dal Servizio Gestioni Patrimoniali e Logistica – Ufficio Espropriazioni della P.A.T., trasmessa dal Servizio Patrimonio con nota di data 21.12.2015 prot. n. 281337, ammonta ad euro 45.820,00 (quarantacinquemilaottocentoventi/00) che, tenendo conto di eventuali oneri accessori e spese, si ritiene di arrotondare a euro 50.000,00;

atteso che tali risorse finanziarie sono state previste nel Piano Esecutivo di Gestione 2018 - 2020 approvato con deliberazione della Giunta comunale 28.12.2017 n. 256;

considerato che, per quanto sopra detto, l'opera riveste il carattere di pubblica utilità necessario all'avvio della procedura espropriativa;

visto il secondo comma dell'art. 6 della L.p. 6/1993, ai sensi del quale se la

dichiarazione di pubblica utilità delle opere e degli interventi non discende dalla norma di legge, viene dichiarata con decreto del Presidente della Giunta provinciale su motivata richiesta;

rilevato altresì che il PdL individua due comparti funzionalmente autonomi denominati “Comparto Sud” e “Comparto nord”, delineati negli elaborati progettuali e regolamentati dall'articolo 7 delle NTA del PdL e dalla convenzione di lottizzazione;

dato atto che al progetto di piano di lottizzazione risulta allegato il nullaosta connessioni alle reti dei servizi rilasciato da Dolomiti energia – Dolomiti Reti – SET Distribuzione di data 03.05.2010 protocollo DE 6279 - Numero Pratica 20100422-0908-37-337 - in riferimento a: servizio energia elettrica (allacciabile con prescrizione: necessaria la nuova costruzione o la modifica di linea BT previa autorizzazione proprietari fondi interessati e contatori in posizione centralizzata da concordare), servizio gas (allacciabile con prescrizione: verificare in fase di posa la possibilità di servire la lottizzazione con due diverse tubazioni), servizio idrico/acquedotto (allacciabile con prescrizione: necessario potenziamento rete e costituzione anello con Viale Verona), servizio idrico/fognature, acque nere (rimando al parere del servizio comunale competente e alla concessione edilizia);

verificato che l'area oggetto di PdL ricade, in parte, in fascia di rispetto della Rosta della Città (Rio Val Nigra iscritto al n. 186 dell'elenco delle acque pubbliche e individuato con la p.f. 1517/4 CC. Trento) ai sensi della L.p. 08.07.1976 n. 18 e s.m. - R.D. 25.07.1904 n. 523;

verificato che l'area oggetto di PdL ricade, in parte, in fascia di rispetto della ferrovia ai sensi del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753;

atteso che sul progetto in argomento:

- il Servizio Bacini Montani della P.A.T. con determinazione del Dirigente 27.11.2015 n. 951, che ha integrato e modificato la precedente determinazione del Dirigente 05.05.2011 n. 322, ha rilasciato “Concessione agli effetti idraulici e patrimoniali, di breve durata per la realizzazione di un tratto di ciclabile in corrispondenza della p.f. demaniale 1517/4 in C.C. Trento e di modifica all'autorizzazione d.d. 05.05.2011 n. 322 per l'estensione del tracciato della ciclabile medesima e per la realizzazione di opere viarie in fascia di rispetto del rio Val Nigra (o Rosta della Città) in loc. San Gaetano a Trento Sud nell'ambito del piano di lottizzazione C5 Madonna Bianca” stabilendo che la concessione ha scadenza il 31.12.2018 e che il Comune di Trento dovrà presentare richiesta di concessione al citato Servizio Bacini Montani per il mantenimento della pista ciclabile e delle parti di verde urbano ricadenti sul demanio idrico provinciale prima della conclusione dei lavori e comunque prima della formale cessione in proprietà al Comune medesimo. La citata determina fissa inoltre prescrizioni di carattere tecnico operativo da ottemperare in fase esecutiva;
- la RFI – Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo Ferrovie dello Stato con propria nota prot. n. RFI-DPR-DTP_VR.INA0011\PI\2011\0001610 di data 25.05.2011 (nostro protocollo n. 73376 del 31.05.2011) ha rilasciato autorizzazione in deroga al D.P.R. 753 del 1980 per la realizzazione di opere esterne di urbanizzazione – Linea Verona Brennero – km 90+650 – pratica n. 2328 con la prescrizione che è fatto divieto assoluto di impegnare durante i lavori l'area di proprietà ferroviaria con personale, mezzi e materiali, precisando, in sintesi, che in caso di necessità dovrà essere contattata preventivamente la proprietà dell'area;
- il Servizio Ambiente, con nota di data 14.11.2014 protocollo n. 192821 ha ritenuto esaustivo lo studio geologico geotecnico allegato al PdL, precisando che per i singoli interventi edilizi dovranno essere redatte specifiche relazioni geologiche e geotecniche a supporto delle soluzioni progettuali scelte, così come previsto dalla vigente normativa. Ha inoltre espresso parere favorevole in merito al documento di Valutazione previsionale di clima acustico allegato al PdL; per quanto riguarda la localizzazione degli spazi di raccolta rifiuti ha espresso parere favorevole alle soluzioni proposte prescrivendo che, in sede di rilascio del titolo edilizio, tali aree dovranno essere progettate secondo quanto previsto dall'art. 60 del Regolamento Edilizio Comunale, realizzate con criteri architettonicamente coerenti tra loro e raggiungibili dai mezzi di raccolta. Successivamente, con nota di data 21.12.2016 prot. n. 281619, il Servizio Ambiente si è espresso in merito alla non sottoposizione della Variante al P.R.G. in oggetto alla procedura di rendicontazione urbanistica, tema trattato in altro punto della presente deliberazione;
- il Servizio Opere di urbanizzazione primaria, con note del 21.12.2011, 19.12.2014 protocollo n. 216191, 29.06.2016 protocollo n. 140436 e del 27.02.2018 protocollo n. 55111, ha esaminato il PdL e il progetto delle opere di urbanizzazione di propria competenza esprimendo parere favorevole in merito e operando altresì la rideterminazione del quadro economico, precisando che qualora nel corso dei lavori siano eseguiti lavori in economia a consuntivo le voci relative agli stessi saranno soggette a ribasso per la quota parte relativa a

- spese generali e utile d'impresa;
- il Servizio Gestione strade e parchi – Ufficio Parchi e giardini, con note del 21.11.2011, 11.02.2015 protocollo n. 24781, 05.08.2016 protocollo n. 171519 e del 07.03.2018 protocollo n. 70246, ha esaminato il PdL e il progetto delle opere di urbanizzazione di propria competenza esprimendo parere favorevole anche con riferimento ai computi metrici estimativi;
 - la CPC ha esaminato il piano di lottizzazione nella seduta di data 19.07.2016 (nota di data 25.07.2016 protocollo n. 159660) esprimendo parere favorevole in relazione alla qualità architettonica del PdL con due prescrizioni speciali relative una, all'eliminazione dell'articolo 3, comma 2, lett. p) (collegamenti percorsi coperti a piano terra) delle NTA del PdL, e l'altra alla necessità di considerare l'installazione di impianti fotovoltaici solari/termici nella relazione e/o nelle citate norme tecniche, ponendo attenzione all'inserimento nelle architetture degli edifici. Entrambe le prescrizioni sono state recepite negli elaborati progettuali nell'ambito della documentazione acquisita in data 10.08.2016 al prot. n. 172826. Successivamente nella seduta di data 02.08.2016 (nota di data 17.08.2016 protocollo n. 175975) la CPC ha integrato il proprio precedente parere esprimendosi favorevolmente anche in merito alla nuova quota del terreno urbanizzato proposta nell'ambito della pianificazione attuativa ai sensi dell'articolo 3 punto 3.7 delle NTA del P.R.G.;

visto che il Consiglio circoscrizionale della Circoscrizione n. 10 Oltrefersina, con deliberazione 14.09.2016 n. 27, ha espresso parere favorevole al PdL della zona C5 P.A. A Madonna Bianca con contestuale Variante al P.R.G. formulando le seguenti osservazioni:

- si chiede di valutare se le opere di smaltimento acque delle aree pubbliche, così come proposte, non comportino eccessivi oneri di manutenzione nel corso degli anni;
- si chiede che il parco riservi soluzioni a misura di disabile sia per adulti che per minori;

rilevato che, in relazione alle sopraesposte osservazioni, sentiti i Servizi competenti, si conferma che il sistema di smaltimento delle acque meteoriche è idoneo senza comportare eccessivi oneri di manutenzione e che, per quanto riguarda la seconda osservazione, si tratta di modifiche che potranno essere introdotte in fase esecutiva dell'intervento;

visto che il Consiglio circoscrizionale della Circoscrizione n. 10 Oltrefersina, con deliberazione 29.01.2018 n. 1, ha integrato il parere di cui ai punti precedenti con riferimento all'aggiunta tra gli elementi di Variante al P.R.G. dello spostamento di 1900 m³ dalla zona C4 – A di Stella di man alla zona C5 P.A. A Madonna Bianca in oggetto esprimendo parere favorevole;

atteso che la Commissione consiliare per l'urbanistica, lavori pubblici e mobilità ha esaminato la pratica nella seduta del 05.10.2016 esprimendo parere favorevole e evidenziando, in fase di discussione, l'opportunità di aumentare i numeri di posti auto del parcheggio pubblico;

rilevato che, in relazione a tale aspetto, i Servizi competenti hanno confermato la possibilità di aumentare in fase esecutiva il parcheggio di circa dieci posti auto, rispetto ai ventisei attualmente previsti, senza alterare l'impianto dell'area;

ricordato che la medesima Commissione ha esaminato nuovamente la pratica nella seduta del 30.11.2016 con riferimento all'osservazione pervenuta dai proprietari della p.f. 1512/7 C.C. Trento oggetto di esproprio e che nella seduta del 16.03.2016 aveva condiviso in via preliminare la proposta di spostamento di volume dalla zona C4 – A di Stella di Man alla zona C5 P.A. A in oggetto;

rilevato che in corso d'istruttoria si sono rese necessarie alcune integrazioni o sostituzioni degli elaborati presentati, nello specifico con note 25.09.2014 prot. n. 158613, 09.06.2016 prot. n. 122820, 10.08.2016 prot. n. 172826, 19.09.2016 prot. n. 199438, 26.10.2016 prot. n. 232878, 01.12.2017 prot. n. 287606, 29.01.2018 prot. n. 25768 e 12.03.2018 prot. n. 68946;

accertato che le integrazioni depositate successivamente al rilascio del parere sulla qualità architettonica da parte della CPC (10.08.2016 prot. n. 172826 – adeguamento al parere della CPC, 19.09.2016 prot. n. 199438 - individuazione delle servitù che gravano sulle superfici a servizi, 26.10.2016 prot. n. 232878 – integrazione in merito alle citate servitù, 01.12.2017 prot. n. 287606 – integrazione negli elaborati di PdL della richiesta di spostamento di volume dalla zona C4 A Stella di Man, 29.01.2018 prot. n. 25768 adeguamento dei computi metrici estimativi al nuovo Elenco Prezzi Provinciale e 12.03.2018 prot. n. 68946 – correzione indice delle NTA del PdL) hanno comportato solo minimi aggiustamenti degli elaborati progettuali, mantenendo sostanzialmente invariato il progetto di lottizzazione rispetto a quello su cui la CPC aveva già espresso il parere favorevole;

rilevato che, in applicazione del combinato disposto dell'art. 1, comma 6 bis della Legge provinciale 10 settembre 1993 n. 26 e dell'art. 16, comma 2 bis del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, è ammessa l'esecuzione diretta a carico del titolare del permesso di costruire delle opere di

urbanizzazione primaria, che risultano, come nel caso in oggetto, di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria e funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, con conseguente venir meno dell'obbligo del ricorso alle procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa vigente in materia. Precisato inoltre che l'articolo 36, comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 conferma l'applicabilità dell'articolo 16, comma 2bis del D.P.R. 380/2001 in caso di opere di urbanizzazione primaria inferiori alla soglia comunitaria e funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio;

atteso quindi che, per quanto sopra esposto, sussistono le condizioni previste dalle citate norme per l'esecuzione diretta delle opere trattandosi di opere di urbanizzazione primaria e funzionali all'intervento, dell'importo complessivo di euro 2.101.290,18 (euro duemilionicentounomiladuecentonovanta/18);

visto lo schema di convenzione (Allegato n. 3) con lo schema di frazionamento, che costituisce parte integrante del progetto di lottizzazione e che fra l'altro impegna in particolare la Ditta lottizzante:

1. ad eseguire le opere di urbanizzazione primaria necessarie alla idonea infrastrutturazione dell'area oggetto del presente PdL, come previsto dal P.R.G., costituite dalla realizzazione di una strada alberata che attraversa l'area in direzione sud-nord comprensiva del collegamento con il tronco strada esistente in uscita su via di Madonna Bianca, un'area verde attrezzata che occupa la porzione ovest dell'area di lottizzazione compresa tra il vecchio sedime della Rosta della Città e il nuovo alveo parallelo alla ferrovia corredata di parcheggio pubblico con ingresso a sud da via di Stella di Man e un nuovo percorso ciclopedonale che, partendo dalla parte più a nord dell'area di lottizzazione, arriva a sud fino al sottopasso della ferrovia in via di Stella di Man – via Ragazzi del '99;
2. a cedere gratuitamente al Comune di Trento le aree di sua proprietà necessarie per la realizzazione di tali opere all'atto della sottoscrizione della convenzione;
3. a prestare idonea garanzia patrimoniale a favore del Comune di Trento per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla citata convenzione, con una fidejussione assicurativa o bancaria ovvero con una cauzione nelle forme di legge e di regolamento per un importo pari ad euro 2.551.938,09 (duemilionicinquecentocinquantunomilanovecentotrentotto/09) prima della firma della convenzione;
4. a stipulare idonea polizza di assicurazione con una primaria compagnia di assicurazione a copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) derivante da eventuali danni che dall'uso delle aree ove saranno realizzate le opere di urbanizzazione possano derivare a persone o cose, esonerando il Comune da ogni responsabilità per i danni stessi;

visto il citato schema di convenzione che inoltre prevede all'articolo 6 per la Ditta lottizzante la possibilità:

- di usufruire di eventuali premi di cubatura previsti dalla legislazione, anche regolamentare, vigente in materia di edilizia sostenibile, derivanti dall'eventuale utilizzo di materiali o tecnologie ecosostenibili o dal raggiungimento di specifici requisiti in materia di prestazione energetica; a tal fine, si specifica che l'esatta volumetria sarà calcolata in fase di rilascio dei permessi di costruire ed in funzione della normativa – provinciale o comunale - applicata in concreto, ferma restando la sua localizzazione esclusivamente in conformità ai limiti indicati all'art. 3 punto o) delle NTA del PdL e nell'Abaco dei materiali e degli elementi costruttivi (PdL A01.1);
- in caso di rinuncia al premio di cubatura previsto al precedente comma, la riduzione degli oneri di concessione corrispondente, viene riconosciuta anche sulla quota del contributo di concessione non interessata dallo scomputo per le opere di urbanizzazione;

rilevato che la convenzione di lottizzazione, laddove costituisce e disciplina l'impegno della Ditta lottizzante e degli altri soggetti ivi identificati a cedere le aree di cui sopra, dovrà avere i requisiti formali idonei a ricondurre la medesima alla tipologia del contratto di costituzione e di trasferimento di diritti reali;

ritenuto di demandare al competente Ufficio Contratti l'incombenza di completare debitamente la convenzione di lottizzazione da stipularsi in forma pubblica amministrativa o di atto pubblico, con le clausole relative ai requisiti formali dell'atto definitivo, fermo restando che nello schema di convenzione dinanzi citato sono già delineati gli elementi essenziali del contratto in parola;

atteso che, quanto alla cessione delle aree oggetto di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, risultano iscritte le servitù di cui agli elaborati progettuali PdL B04.2 - Indicazione delle servitù a favore di terzi nelle aree Ss e relativo Allegato con le visure tavolari, che dovranno essere cancellate prima della cessione medesima con esclusione delle servitù a favore

del Comune di Trento. La Ditta lottizzante si è impegnata a cancellare le servitù a favore di soggetti facenti parte della medesima contestualmente alla sottoscrizione della convenzione di lottizzazione o immediatamente prima, mentre, con riferimento alle restanti servitù, in data 12 marzo 2018 è stata presentata al Ufficio del Libro Fondiario di Trento istanza di procedura provocatoria ai sensi dell'art. 13 della L.R. 6/1982 (G.N. 2347/2018, 2348/2018, 2349/2018, 2350/2018, 2351/2018, 2352/2018, 2353/2018, 2354/2018, 2355/2018, 2356/2018 e 2357/2018) per vedersi cancellare le predette servitù;

dato atto che il Dirigente del Servizio Urbanistica e ambiente potrà verificare, previo parere conforme dei Servizi comunali competenti, l'eventuale compatibilità di dette servitù con le opere di urbanizzazione previste dal PdL, e di conseguenza procedere alla modifica della convenzione in tal senso;

ritenuta quindi la proposta di piano di lottizzazione con contestuale Variante al P.R.G. congrua e meritevole di approvazione;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 19.12.2017 n. 192, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2018-2020 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 19.12.2017 n. 193, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 28.12.2017 n. 256, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2018-2020 e successive variazioni;

visti:

- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11, dalla legge regionale 24 aprile 2015 n. 5, dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 27 e dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31, dalla legge regionale 24 maggio 2016 n. 3, dalla legge regionale 26 luglio 2016 n. 7, dalla legge regionale 15 giugno 2017 n. 5 e dalla legge regionale 27 luglio 2017 n. 7;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11 e dalla legge regionale 3 agosto 2015 n. 22 per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- la L.p. 04.08.2015 n. 15 e s.m.;

- il Regolamento edilizio comunale approvato e da ultimo modificato con deliberazioni consiliari 29 giugno 1993 n. 173 e 30.05.2017 n. 63;
- il Regolamento urbanistico – edilizio provinciale approvato con D.P.P. 19 maggio 2017 n. 8-61/Leg.;
- il Piano Regolatore Generale vigente;
- la L.p. 30 novembre 1992 n. 23;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 Norme in materia ambientale;
- il Regolamento provinciale in materia di Valutazione ambientale strategica D.P.P. 14 settembre 2006 n. 15-68/Leg. e s.m.;
- la L.p. 19 febbraio 1993 n. 6 e s.m. Norme sulla espropriazione per pubblica utilità;
- il Regolamento del decentramento approvato con deliberazione consiliare 11.03.2015 n. 41;
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso documentale, civico, generalizzato approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni del Consiglio comunale 17.11.2015 n. 115 e 12.09.2017 n. 113;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 26, comma 3, lettera b) del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m.;

constatato e proclamato, da parte della Presidente, assistita dagli scrutatori, l'esito della votazione allegato;

sulla base di tali risultati il Consiglio comunale

d e l i b e r a

1. di adottare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 50, comma 7 della L.p. 15/2015 e dell'articolo 6, comma 1 del Regolamento urbanistico edilizio provinciale, il piano di lottizzazione della zona C5 – Zone soggette ad interventi di riqualificazione urbana identificata dalla sigla P.A. A nell'allegato 4.2 delle Norme tecniche di attuazione in C.C. Trento, così come richiesto dai proprietari delle aree, sulla base del progetto costituito dagli elaborati descritti nell'Allegato n. 1, nel quale si richiama la presente, che firmato dal Segretario forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
2. di approvare il progetto delle opere di urbanizzazione (elaborati tecnici relativi a “Progetto esecutivo del parco”, “Progetto esecutivo della strada”, “Progetto esecutivo impianto elettrico”, “Piano di sicurezza e coordinamento”) che costituisce parte integrante della lottizzazione in oggetto di cui al punto 1.;
3. di prescrivere che in sede di rilascio dei titoli edilizi e della esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria siano recepite tutte le prescrizioni formulate dai Servizi comunali, dalla Circoscrizione, da RFI – Rete Ferroviaria Italiana e dal Servizio Bacini Montani della P.A.T., nonché l'indicazione relativa al parcheggio pubblico della Commissione consiliare per l'urbanistica, lavori pubblici e mobilità di cui in premessa;
4. di dare atto che i lavori riguardanti le opere di urbanizzazione primaria rientrano fra le opere di urbanizzazione normalmente realizzate a cura dell'Amministrazione comunale e che nel caso in esame, non essendone prevista l'esecuzione da parte del Comune entro un triennio, sono realizzate dalla Ditta lottizzante ai sensi dell'articolo 83, comma 2 della L.p. 15/2015 e poi consegnate al Comune;
5. di dare atto che il costo sostenuto per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, come descritte nello schema di convenzione, concorrerà ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma 6 lettera e) punto 2) della L.p. 15/2015, e dell'articolo 5 del D.P.P. 19 maggio 2017 n. 6-81/Leg. (Regolamento urbanistico -edilizio provinciale) a ridurre il contributo per le opere di urbanizzazione previsto dagli articoli 87 e seguenti della citata Legge provinciale;
6. di approvare ai sensi dell'articolo 51, comma 6 della Legge sopra citata, l'allegato schema di convenzione (Allegato n. 3), nel quale si richiama la presente, corredato dello schema di frazionamento, che firmato dal Segretario forma parte integrante ed essenziale della deliberazione, da stipularsi in forma pubblica amministrativa o di atto pubblico, individuando la Ditta lottizzante nei proprietari tavolarmente iscritti, o loro aventi causa;
7. di prendere atto che all'art. 6 dello schema di convenzione allegato alla presente deliberazione è disciplinata la possibilità da parte della Ditta lottizzante di attuare il piano di lottizzazione usufruendo dell'applicazione della legislazione provinciale in materia di eco sostenibilità/prestazione energetica. In caso di rinuncia all'applicazione del bonus volumetrico è prevista la possibilità di usufruire della riduzione degli oneri di concessione così come previsto dalla normativa comunale o provinciale vigente in materia di edilizia

- sostenibile/prestazione energetica;
8. di disporre che il testo dello schema di convenzione approvato con la presente deliberazione venga integrato dalle clausole di legge e di rito idonee a conferire al medesimo i requisiti del contratto di cessione a titolo gratuito delle aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria;
 9. di dare mandato al Dirigente del Servizio Urbanistica e ambiente di verificare, previo conforme parere dei competenti Servizi comunali, l'eventuale compatibilità con le opere di urbanizzazione previste dal presente piano, delle servitù a carico dell'area in cessione al Comune, meglio descritte in premessa, in relazione alle quali è stata attivata presso l'Ufficio del Libro fondiario di Trento dalla Ditta lottizzante la procedura provocatoria ai sensi dell'art. 13 della L.R. 05.05.1982 n. 6, come da G.N. 2347/2018, 2348/2018, 2349/2018, 2350/2018, 2351/2018, 2352/2018, 2353/2018, 2354/2018, 2355/2018, 2356/2018 e 2357/2018, e di modificare eventualmente la convenzione in tal senso;
 10. di dare atto che, per effetto del quadro normativo riportato in premessa, l'affidamento delle predette opere, configurandosi le medesime come opere di urbanizzazione primaria inferiori alla soglia comunitaria e funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, potrà avvenire ai sensi dell'articolo 16, comma 2 bis del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, così come confermato dal disposto di cui all'articolo 36, comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
 11. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 14, comma 1 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, spetterà al soggetto stipulante in rappresentanza del Comune completare lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il contraente privato;
 12. di dare atto inoltre che, ai sensi dell'articolo 12, comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti, provvederà alla stipulazione della convenzione il Dirigente del Servizio Urbanistica e ambiente, il quale sarà sostituito in caso di sua assenza o impedimento dal Dirigente sostituto, posteriormente all'efficacia dell'approvazione del piano ai sensi del punto 27.;
 13. di indicare quale responsabile del procedimento e quindi della gestione della convenzione, ai sensi dell'articolo 12, commi 1 e 2 del Regolamento per la disciplina dei contratti, il Dirigente del Servizio Urbanistica e ambiente;
 14. di disporre che, qualora entro un anno dalla data di approvazione non si addivenga alla stipulazione della convenzione, il computo metrico estimativo relativo alle opere di urbanizzazione, se ritenuto necessario da parte della Amministrazione comunale, dovrà essere rivisto rapportandone altresì le garanzie fidejussorie alla data di effettiva stipulazione della convenzione stessa e che tale revisione non comporterà la modifica della convenzione;
 15. di dare atto che, conseguentemente alla formalizzazione della convenzione, il Comune acquisirà i beni immobili descritti nella medesima da classificarsi nel demanio comunale o nel patrimonio indisponibile come ivi precisato;
 16. subordinatamente alla stipula della convenzione, di procedere mediante espropriazione ai sensi della L.p. 6/1993 e s.m. all'acquisizione della parte di p.f. 1512/7 C.C. Trento interessata dai lavori, per una superficie catastale di circa 120 m², non di proprietà della Ditta lottizzante, chiedendo a tale scopo l'attivazione della procedura di cui all'art. 6, comma 2 della citata L.p. 6/1993;
 17. di autorizzare il Dirigente del Servizio Patrimonio all'avvio della procedura espropriativa;
 18. di impegnare la somma di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) e di imputare la spesa al capitolo 7166 con riferimento all'esercizio finanziario 2018 del P.E.G. 2018-2019-2020 che presenta la necessaria disponibilità;
 19. di dichiarare che l'obbligazione diventa esigibile entro la data del 31.12.2018;
 20. di adottare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 4 della L.p. 15/2015, la Variante al Piano Regolatore Generale denominata "PRG - Variante Zona C5 - A – Madonna Bianca a Trento", conseguente all'adozione del piano di lottizzazione di cui al punto 1), predisposta dal Servizio Urbanistica e ambiente e costituita dalla documentazione elencata in Allegato n. 2, nel quale si richiama la presente, che firmato dal Segretario forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
 21. di disporre, ai sensi dell'articolo 39, comma 3 della L.p. 15/2015, il deposito degli atti di cui ai punti 1. e 20. e la presente deliberazione alla libera visione del pubblico presso gli Uffici comunali del Servizio Urbanistica e ambiente in via del Brennero n. 312 – Top Center – per la durata di 30 giorni consecutivi, previo avviso da pubblicarsi nell'Albo pretorio, sul sito internet del Comune di Trento e su un quotidiano locale;
 22. di dare atto che il deposito del piano di lottizzazione presso gli Uffici comunali effettuato ai sensi del citato articolo 39, comma 3 della L.p. 15/2015 assolve anche alle finalità del

- deposito dei piani attuativi previsto dall'articolo 51, comma 3 della medesima Legge;
23. di trasmettere, contemporaneamente al deposito di cui sopra, la documentazione relativa al piano di lottizzazione e alla relativa variante di cui ai punti 1. e 20., unitamente alla presente deliberazione, alla struttura provinciale competente in materia urbanistica e paesaggio, come previsto dall'art. 37, comma 3 della L.p. 15/2015;
 24. di dare atto che, in riferimento alla Variante al P.R.G., ai sensi del Regolamento provinciale in materia di Valutazione ambientale strategica (D.P.P. 14 settembre 2006 n. 15-68/Leg. e s.m.) non ricorrono le ipotesi di obbligatorietà della procedura di rendicontazione urbanistica e che sono applicabili le condizioni di esonero di cui all'articolo 3 bis, comma 8 lettere c) e d) del Regolamento VAS citato;
 25. di dare atto che la predetta Variante al P.R.G. non coinvolge beni gravati da usi civici;
 26. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 39, comma 3 della L.p. 15/2015, se non sono pervenute osservazioni e se il parere unico conclusivo della conferenza di pianificazione o il parere del servizio provinciale competente in materia urbanistica e paesaggio non contengono prescrizioni, indicazioni di carattere orientativo o altri rilievi, si prescinde dall'adozione definitiva prevista dall'articolo 37, comma 8 della medesima Legge. In tal caso, ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del Regolamento urbanistico - edilizio provinciale, il Comune pubblica nuovamente la deliberazione di adozione del piano di lottizzazione e della relativa Variante, dando notizia dell'avvenuta approvazione implicita dello stesso anche ai fini dell'adozione in via definitiva della Variante al P.R.G. La deliberazione acquista efficacia il giorno successivo a quello della sua pubblicazione ai sensi del citato articolo 6, comma 3;
 27. di dare atto che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 6 del Regolamento urbanistico - edilizio provinciale, l'efficacia dell'approvazione del piano di lottizzazione decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. della deliberazione con la quale la Giunta provinciale avrà approvato la Variante al P.R.G. di cui al punto 20. e che pertanto, solo successivamente a tale data, potrà procedersi alla stipula della convenzione.

Allegati parte integrante:

- Allegato n. 1, n. 2 e n. 3.

Documentazione approvata:

- Elaborati piano di lottizzazione

- Elaborati Variante al P.R.G.

IL SEGRETARIO
f.to Ambrosi

LA PRESIDENTE
f.to Coppola

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: L.P. 4 AGOSTO 2015 N. 15 E REGOLAMENTO URBANISTICO - EDILIZIO PROVINCIALE APPROVATO CON D.P.P. 19 MAGGIO 2017 N. 8-61/LEG. ADOZIONE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DELLA ZONA C5 IDENTIFICATA DALLA SIGLA P.A. A MADONNA BIANCA A TRENTO E CONTESTUALE ADOZIONE DELLA RELATIVA VARIANTE AL P.R.G. AI SENSI DELL'ARTICOLO 49, COMMA 4 DELLA CITATA LEGGE.

Votazione palese

Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 37

Favorevoli: n. 24 i Consiglieri Andreatta, Biasioli, Bosetti, Bozzarelli, Brugnara, Bungaro, Calza, Carlin, Castelli, Coppola, Franzoia, Gilmozzi, Maestranzi, Oliva, Panetta, Pattini, Robol, Salizzoni, Scalfi, Serra, Stanchina, Tomasi, Uez, Zalla

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 13 i Consiglieri Bridi, Festini Brosa, Giuliani, Guastamacchia, Maschio, Merler, Moranduzzo, Negroni, Osele, Postal, Romano, Santini, Zanetti

Trento, addì 10.04.2018

il Segretario generale
Dott.ssa Ambrosi Cecilia
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Consiglio n. 14 / 2018

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: L.P. 4 AGOSTO 2015 N. 15 E REGOLAMENTO URBANISTICO - EDILIZIO PROVINCIALE APPROVATO CON D.P.P. 19 MAGGIO 2017 N. 8-61/LEG. ADOZIONE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DELLA ZONA C5 IDENTIFICATA DALLA SIGLA P.A. A MADONNA BIANCA A TRENTO E CONTESTUALE ADOZIONE DELLA RELATIVA VARIANTE AL P.R.G. AI SENSI DELL'ARTICOLO 49. COMMA 4 DELLA CITATA LEGGE.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 19 marzo 2018

Servizio Urbanistica e ambiente
Il Dirigente
arch. Luisella Codolo
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Consiglio. 14 / 2018

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: L.P. 4 AGOSTO 2015 N. 15 E REGOLAMENTO URBANISTICO - EDILIZIO PROVINCIALE APPROVATO CON D.P.P. 19 MAGGIO 2017 N. 8-61/LEG. ADOZIONE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DELLA ZONA C5 IDENTIFICATA DALLA SIGLA P.A. A MADONNA BIANCA A TRENTO E CONTESTUALE ADOZIONE DELLA RELATIVA VARIANTE AL P.R.G. AI SENSI DELL'ARTICOLO 49, COMMA 4 DELLA CITATA LEGGE.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg 01.02.2005 n. 3/L e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Si attesta altresì, che il relativo impegno/accertamento viene annotato come indicato nel sottostante prospetto dati finanziari:

E / S	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata	Piano Finanziario E/U	Gest.	Res	Opera	Importo	Descrizione	Impegno / Accert.
U	2018	10052.02.07166	U.2.02.02.01 .999	2703		341218	50.000,00		33931 (366520 4)

Servizio Risorse finanziarie
Il Dirigente
dott. Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 20.03.2018